


N. 11494/13 N° Reg. Gen. Trib.  
N. 27153/10 N.R. Mod. 21 P.M.  
N. N° G.I.P.



Del 10/04/2014

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Tribunale Ordinario di Milano**  
**SEZIONE XI<sup>a</sup> PENALE**  
In composizione monocratica

Composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

T. [redacted] nata il [redacted] a [redacted] residente in [redacted] via [redacted] ivi elettivamente domiciliata per le notificazioni. **LIBERA/CONTUMACE**

Assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. Stefano BONACINA, studio in Milano, via Savarè nr. 1.

H. [redacted] nato il [redacted] a [redacted] ([redacted]) residente in [redacted] via [redacted] nr. 4; ivi elettivamente domiciliato per le notificazioni. **LIBERO/PRESENTE**

Assistito e difeso d'ufficio dall'Avv Davide VISIDORI, con studio in Milano, via Sansovino nr.30.

**IMPUTATI**

➤ Art.474 c.p., perché facevano commercio e ponevano in vendita a mezzo banconi ambulanti, presso l'ingresso del locale pubblico "Alcatraz" di Milano, ove in serata era previsto un concerto dell'artista DJ-Ax, capi di abbigliamento contraffatti del marchio regolarmente depositato, di cui al verbale di sequestro operato in data 10.3.2010 dalla Polizia Locale di Milano, zona 9, che si intende parte integrante del presente decreto;

➤ Art. 648 c.p., perché, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquistavano e ricevevano i prodotti industriali di cui sopra, provenienti dal delitto di cui al capo che precede.  
Commissio in Milano in epoca anteriore e prossima al 10 marzo 2010

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

P.M.: chiede l'assoluzione i sensi dell'art. 530 2° comma c.p.p. chiede di dichiararsi la falsità della merce, confisca e distruzione ad eccezione di quella confiscata a [redacted] per i quali chiede l'invio alla procura per le verifiche del caso.

DIFENSORI: Le difese si associano alla richiesta assolutoria del P.M..

Data arresto  
Data eventuale scarcerazione  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 06/06/2014

Visto

Milano,

IL SOST.PROC.GENERALE

Estratto Esecutivo a:

Procura Raepubblic

b) Corpi Reato

c) Mod. I

Il

Estratto a :

a) Mod. 21 P.M.

b) Carceri

c) Questura

Il

Redatta scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale

del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale

per forfettizzazione

il

Campione Penale

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giorno 10/03/2010 la Signora [REDACTED] si è recata presso il Comando di Polizia Locale Comune di Milano PM zona 9, denunciando che alcuni venditori ambulanti avevano parcheggiato i loro furgoni davanti il locale Alcatraz via Valtellina n°27 Milano, dove alle ore 21:00 era previsto un concerto dell'artista J.AX.

In particolare la Signora [REDACTED] lamentava che tali venditori stessero esponendo dei gadgets di abbigliamento vari riportanti il marchio di riferimento del predetto artista.

A seguito di tale denuncia il medesimo giorno, interveniva la polizia locale e quindi provvedeva al sequestro di tutta la merce posta in vendita da tali venditori ambulanti, identificati successivamente nella persona di T [REDACTED] e H [REDACTED]. In particolare il primo è risultato essere il proprietario della merce posta in vendita nonché titolare della licenza di ambulante, mentre il secondo un suo collaboratore.

A seguito di tali iniziative, nonché svolti gli opportuni accertamenti, i predetti venivano imputati ex art. 470 e 648 c.p.

In effetti i presupposti che sussistono i capi di imputazione dei reati ascritti agli imputati è costituito dalla circostanza che gli stessi avessero contraffatto il marchio oggetto di registrazione da parte dell'artista J.AX, e su tale circostanza è sorta sin da subito una discordanza di interpretazione da parte degli imputati nonché da parte del querelante in quanto il marchio che si presume essere originale, e quindi, il relativo logo è risultato essere diverso da quello riportato sui capi proposti in vendita dagli imputati. Tali differenze sono risultate emergere

inconfutabilmente dalla relazione fatta in data 21/06/2011 da parte dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria incaricato, il quale descrivendo la merce oggetto di sequestro riconosce la sostanziale difformità tra il marchio registrato e quello riprodotto.

A prescindere da tali osservazioni peraltro la cui pregnanza è comunque rilevante, vi è ancora da considerare che la domanda di registrazione del marchio da parte dell'artista J.AX, che si assume essere stato contraffatto è stata depositata tramite lo Studio Internazionale Brevetti dall'incaricato dell'artista, Signor ██████████ in data 8/03/2010.

In tale data quindi non vi era ancora l'effettiva operatività del marchio fermo restando che è dubbia la circostanza che la presentazione del marchio costruirebbe di per sé un utile elemento ai fini dell'individuazione della contraffazione.

Secondo la S.U infatti non c'è contraffazione della merce se il marchio non è stato registrato e quindi la tutela penale opera solo all'avvenuta registrazione del marchio o del segno oggetto di contestazione e non dal momento della presentazione della domanda (sentenza 42446/2012 – sentenza 25273/2012).

In ambedue tali sentenze viene sancito il principio secondo il quale per la configurazione dell'avvenuta registrazione del marchio o segno non basta la semplice domanda; ed in particolare viene sancito il principio secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.

Per la configurabilità quindi dei delitti contemplati dall'art.474 c.p. è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della previa procedura, sicchè la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Viene quindi riaffermato il principio che per la configurabilità del delitto è necessaria l'avvenuta registrazione del marchio o del segno, non basta la semplice domanda.

Da ciò si evince quindi che gli imputati alla data in cui è avvenuto il reato di cui al presente processo poteva liberamente produrre e commerciare il materiale in oggetto soprattutto ove si consideri che la merce oggetto di sequestro differiva anche in modo sostanziale rispetto a quella "originale" e questo sia per la tipologia del disegno che per le citazioni richiamate nel marchio medesimo così come accertato dalla Polizia Giudiziaria.

Peraltro la sostanziale contestualità del sequestro in data 10/03, fa presumere che tale merce fosse stata prodotta in data anteriore rispetto al 10/03, in cui è stata posta in vendita, e che è comunque legittima la non conoscenza da parte degli imputati dell'esclusiva del marchio poi lamentata e quindi della presunta contraffazione.

A questo punto è priva comunque di rilevanza l'ulteriore circostanza che il marchio riprodotto nella merce oggetto di sequestro fosse stato comunque oggetto di altra ed autonoma registrazione da parte di altro soggetto, [REDACTED] il quale aveva provveduto a chiedere in data 22/06/2010 la registrazione dei marchi effettivamente riprodotti

nella merce sequestrata e che, successivamente, avesse ottenuto la registrazione di tali disegni.

Venendo a cadere il reato di cui all'art.474 c.p. a carico dell'imputato ne discende quindi quale ovvia conseguenza anche il venir meno dell'ipotesi delittuosa del reato di cui all' art. 648 c.p.

Gli imputati vanno quindi assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Per quanto riguarda la merce oggetto di sequestro la stessa, data la circostanza che comunque tale merce può generare un legittimo dubbio in capo al possibile cliente e questo soprattutto per le modalità di posta in vendita di tale merce (in concomitanza del concerto tenuto dallo stesso artista) non potrà quindi essere restituita agli imputati ma andrà distrutto.

Va peraltro accolta la richiesta di restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero, così come richiesto e relativa alla mancata imputazione del Signor [REDACTED] che in data 10/03 era stato trovato in possesso di materiale simile a quello di sequestro e ciò al fine di verificare se sussistono anche nel suo caso i presupposti e le circostanze nel procedimento come i predetti imputati

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano

Sezione Undicesima Penale

Visto l'art. 530 c. 2 c.p.p

ASSOLVE

T [REDACTED] e H [REDACTED] dai reati loro ascritti

ORDINA

La distruzione di quanto oggetto di sequestro il 10/03/2010 ed  
ascrivibile agli imputati

ORDINA

Che quanto oggetto di sequestro ascrivibile al Signor [REDACTED]  
nonché degli atti relativi vengano trasmessi all'Ufficio del Pubblico  
Ministero per ogni verifica e provvedimento opportuno.

Si riserva il deposito dei motivi entro 60 giorni.

Milano, 10 aprile 2014 - 06 giugno 2014

IL GOTT

Francesco Grasso

